



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 6 di

infQ  
azienda – Giugno 2026

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>“Decreto Caro Petrolio” conversione in legge</b>  <b>DL 18.3.2026, n. 33</b>	È stata pubblicata sulla G.U. 16.5.2026, n. 112 la Legge n. 79/2026 di conversione del DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio”. In sede di conversione è stato confermato il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026: <ul style="list-style-type: none"><li>• pari alle maggiori spese sostenute rispetto al prezzo del mese di febbraio, per le imprese di autotrasporto;</li><li>• pari al 20% della spesa sostenuta nei predetti mesi, per le imprese esercenti attività di pesca.</li></ul>
<b>Donazione quota srl con mantenimento diritto agli utili</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione 19.3.2026, n. 6616</b>	Non spetta l’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/90 il trasferimento ai figli, in proprietà indivisa, della nuda proprietà della quota totalitaria di una srl nel caso in cui il donante-usufruttuario (genitore) mantenga il diritto agli utili e il diritto di voto per le delibere aventi ad oggetto la distribuzione di utili.
<b>Deducibilità assegno divorzio</b>  <b>Sentenze Corte Cassazione 14.4.2026, n. 9452 e 16.4.2026, n. 9788</b>	Sono deducibili gli oneri fiscali che gravano sull’assegno di divorzio rimborsati dal contribuente all’ex coniuge <i>“in attuazione di una specifica previsione delle condizioni economiche recepite dal Tribunale nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio”</i> .
<b>Congruità spese sponsorizzazione ASD</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione 4.5.2026, n. 12447</b>	Non è consentita la contestazione della incongruità / antieconomicità / inerenza del costo della sponsorizzazione a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), dal momento che tali spese, di importo inferiore a € 200.000 annui, deducibili ex art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002, <i>“sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza”</i> a condizione che: <ul style="list-style-type: none"><li>• il soggetto sponsorizzato sia una “compagine sportiva dilettantistica”;</li><li>• sia rispettato il suddetto limite di spesa;</li><li>• la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;</li><li>• il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.</li></ul>

## **COMMENTI**

### **LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE” DOPO LA CONVERSIONE**

Sulla G.U. 22.5.2026, n. 117 è stata pubblicata la Legge n. 88/2026 di conversione del DL n. 8/2026, c.d. “Decreto Fiscale”.

In sede di conversione:

- sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL n. 42/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio bis”;
- oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state apportate ulteriori novità, di seguito esaminate.

#### **BASE IMPONIBILE PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO**

La Finanziaria 2026 ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 prevedendo che, a decorrere dall’1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata **“dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”**.

In sede di conversione del Decreto in esame è stata riscritta la predetta disposizione. In particolare ora in base alla **nuova lett. d)** del citato comma 2 la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata **“dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”**.

In ogni caso, tale valore **non può essere inferiore** all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate / prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

La nuova disposizione è applicabile alle **operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati / rinnovati a decorrere dall’1.1.2026**. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all’art. 1, comma 138, n. 199/2025 (Finanziaria 2026), dall’1.1 al 23.5.2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima dell’1.1.2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31.12.2025 fino al 23.5.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

#### **BLOCCO PAGAMENTI PARCELLE PROFESSIONISTI**

Nell’ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha introdotto rilevanti novità, applicabili **dal 15.6.2026**, in materia di **“blocco” dei pagamenti dei compensi (parcelle) professionali** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con l’intento di accelerare la riscossione dei crediti erariali / previdenziali.

In particolare, quest’ultime devono verificare la regolarità fiscale / contributiva del professionista, prima di pagare il compenso spettante a quest’ultimo, anche se di importo inferiore a € 5.000, per l’attività professionale svolta, anche a favore di persone ammesse al patrocinio gratuito.

Come disposto dal comma 1-ter dell’art. 48-bis, DPR n. 600/73:

- la verifica in esame riguarda le cartelle di pagamento **indipendentemente dall’ammontare del debito**;
- in caso di inadempienza del professionista, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento direttamente **all’Agente della Riscossione fino a concorrenza del debito** (solo l’eventuale eccedenza rispetto al debito è corrisposta al beneficiario).

In sede di conversione del Decreto in esame è stato modificato il citato comma 1-ter prevedendo che il **“blocco” del pagamento del compenso professionale opera (soltanto) in presenza di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000**.

## CONTRIBUTO IMPORTAZIONI INFERIORI A € 150

La Finanziaria 2026 ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un **contributo (pari a € 2) alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle importazioni di modico valore (non superiore a € 150)**.

Ora, è confermato che il contributo in esame **non è applicabile** alle spedizioni di beni **importati fino al 30.6.2026**.

## RITENUTA D'ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI

Con la modifica del comma 5 dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73 la Finanziaria 2026 ha previsto, **a decorrere dall'1.3.2026**, a seguito della soppressione dello specifico esonero, l'assoggettamento alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% delle provvigioni percepite:

- dalle **agenzie di viaggio e turismo**;
- dagli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti / terzi.

In sede di conversione del Decreto in esame:

- è stata **confermata la proroga all'1.5.2026** dell'operatività della nuova disposizione;
- è stato "ripristinato" l'esonero a favore delle agenzie di viaggio e turismo limitatamente ai compensi **comunque denominati percepiti per la vendita / emissione / prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone**.

## IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell'ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in luogo del credito d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", l'iper ammortamento per gli investimenti in:

- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028;
- in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ora, è confermata la **soppressione del vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE**.

### ***Impianti fotovoltaici autoproduzione / autoconsumo energia da fonte solare***

La novità in esame **non interessa** gli impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare per i quali la "produzione in uno Stato UE" è collegata al richiamo ai moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023 contenuto nella lett. b) del comma 429 del citato art. 1.

## NOVITÀ CPB

### ***Rilevanza iper ammortamento***

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.Lgs. n. 13/2024, **il reddito d'impresa rilevante per la determinazione della proposta di concordato** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, **senza considerare**:

- **plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- **utili / perdite** derivanti da partecipazioni in **società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR o in **società di capitali trasparenti** di cui all'artt. 115 e 116, TUIR, o utili

distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, **da società di capitali**;

- **maggiorazione costo del lavoro** di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (c.d. "maxi deduzione assunzioni").

Con l'integrazione del citato art. 16 ad opera dell'art. 7, comma 3-bis, DL n. 38/2026 è prevista la rilevanza anche della **maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing** spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), **c.d. "iper ammortamento"**.

Inoltre, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la "maxi deduzione assunzioni" ed ora **anche dell'"iper ammortamento"**, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni, determina una **corrispondente variazione del reddito concordato**.

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone o capitali / maxi deduzione assunzioni / <b>iper ammortamento</b>
-	perdite fiscali pregresse
=	reddito d'impresa da dichiarare

### **Introduzione ulteriori soglie per la proposta di CPB**

L'art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, prevede delle soglie massime per la proposta di concordato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP. Tali soglie sono calcolate in percentuale rispetto al reddito del periodo precedente (2025) al biennio cui si riferisce la proposta in misura inversamente proporzionale al **punteggio ISA** di tale periodo.

In particolare, i commi 3-bis e 3-quater del citato art. 9 dispongono che la proposta di reddito / VAP concordato **non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025** (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16), nella seguente misura.

Soglia massima incremento	Punteggio ISA 2025 (mod. ISA 2026)
10%	pari a 10
15%	pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
25%	pari o superiore a 8 ma inferiore a 9

Con la modifica del citato art. 9, ora il comma 1 dell'art. 7-bis, DL n. 38/2026 introduce **2 ulteriori soglie** per i contribuenti con un **ridotto livello di affidabilità**.

Soglia massima incremento	Punteggio ISA 2025 (mod. ISA 2026)
30%	pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
35%	pari o superiore a 1 ma inferiore a 6



Le soglie non operano / non trovano applicazione se la proposta di concordato elaborata è **inferiore "ai valori di riferimento settoriali"**. È pertanto possibile che, in alcuni casi, la soglia massima di incremento non venga applicata ancorché il punteggio ISA sia superiore a 1.

### **Software "Il tuo ISA 2026 CPB"**

Sul punto merita evidenziare che l'Agenzia delle Entrate in data 20.5.2026 ha rilasciato la ver. 1.0.1 del software "Il tuo ISA 2026 CPB" aggiornato con le novità sopra accennate.

### **Calendario adesione CPB 2026-2027**

Il comma 3 dell'art. 7-bis, DL n. 38/2026 **differisce anche il termine per l'adesione alla proposta di concordato** per il biennio 2026-2027, allineandolo alla scadenza per la presentazione del mod. REDDITI 2026. Nello specifico, l'adesione al CPB 2026-2027 va effettuata:

- **entro il 2.11.2026** (il 31.10 cade di sabato), in luogo della precedente scadenza del 30.9;

ovvero

- entro l'**ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (in luogo del precedente termine del nono mese successivo).

Si rammenta che, l'adesione al CPB 2026-2027 può avvenire:

- **congiuntamente al mod. ISA nell'ambito del mod. REDDITI 2026;**

ovvero

- **in forma autonoma.** In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod. REDDITI 2026 indicando il codice "1" nella casella "*Comunicazione CPB*" (tale modalità, a seguito del nuovo termine per l'adesione al concordato, risulta "poco interessante").

Entro la predetta data, il contribuente può revocare l'adesione non solo in forma autonoma ma (ora) anche congiuntamente al mod. REDDITI 2026.

### **"NUOVO" CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" 2026**

L'art. 8, DL n. 38/2026 prevedeva a favore delle imprese (c.d. "esodate") che:

- **hanno presentato la comunicazione preventiva per accedere all'agevolazione "Transizione 5.0";**
- **hanno ricevuto dal GSE la conferma che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;**
- **non** hanno potuto accedere al credito d'imposta a causa dell'esaurimento delle risorse;

un "**nuovo**" contributo, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 35% dell'ammontare richiesto** nella predetta comunicazione, aumentato delle **spese sostenute per gli obblighi di certificazione.**

Con la modifica del comma 1 del citato art. 8, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, DL n. 42/2026 c.d. "Decreto Caro Petrolio bis", a seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie (da € 537 milioni a € 1.302,3 milioni), il credito d'imposta in esame è stato **aumentato all'89,77%** dell'ammontare richiesto nelle predette comunicazioni con riferimento agli **investimenti agevolati di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, e alle spese di formazione del personale** (è stato **soppresso** il precedente riferimento alle spese sostenute per gli obblighi di certificazione).

In sede di conversione, a seguito dell'abrogazione del citato DL n. 42/2026, le predette modifiche **sono state trasfuse** nel comma 1 dell'art. 8 del Decreto in esame.

È confermato che **entro il 30.4.2026**, il GSE comunica alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 (codice tributo "7079") tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). Ai fini della compensazione:
  - **non è applicabile il limite** pari a:
    - € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

### **Contributo autoproduzione energia elettrica fonti rinnovabili**

Con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 8, DL n. 38/2026, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, DL n. 42/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio bis" alle imprese in esame è concesso un contributo, in proporzione alle spese sostenute risultanti dalle predette comunicazioni:

- per investimenti in **impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente;
- per le **certificazioni** relative alla documentazione contabile e per quelle, rilasciate da soggetti obbligati, necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, risultanti dalle predette comunicazioni.

Il contributo in esame:

- è **erogato dal MiMiT** sulla base delle informazioni fornite dal GSE in merito alle spese sostenute, secondo le modalità individuate da un Decreto di prossima emanazione;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

In sede di conversione:

- a seguito dell'abrogazione del citato DL n. 42/2026, il comma 3-bis è stato trasfuso direttamente nell'art. 8 del Decreto in esame;
- è stato previsto che il credito d'imposta:
  - **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

### CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

L'art. 8-ter, DL n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale" introdotto dal DL n. 42/2026, riconosce alle **imprese agricole un contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, **fino al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio / benzina effettuato a **marzo 2026**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto IVA (l'agevolazione è concessa nel limite complessivo di € 30 milioni).

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile, **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline), **entro il 31.12.2026**. A tal fine:
  - **non operano** i seguenti limiti:
    - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo in sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

In sede di conversione:

- a seguito dell'abrogazione del citato DL n. 42/2026, l'art. 8-ter è stato trasfuso direttamente nel Decreto in esame;
- è stato previsto che il contributo è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, **compreso il riscaldamento delle serre** destinate alla coltivazione di piante orticole.

## RITENUTE PREMI ATLETI DILETTANTI

Per i **premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026** è confermata la fissazione di una **soglia di esenzione della ritenuta alla fonte** di cui all'art. 30, DPR n. 600/73 pari a **€ 300 complessivi**. In caso di superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

## DETAZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Come previsto dal comma 2 dell'art. 25, Legge n. 133/93 per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da Enti di promozione sportiva, che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, **non concorrono a formare il reddito imponibile**, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore a € 51.645,69:

- i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 108, comma 2-bis, lett. a), TUIR, in materia di formazione del reddito complessivo.

In base all'art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, l'agevolazione in esame è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche.

In sede di conversione del Decreto in esame, con la modifica del citato comma 2, è stato **“aggiornato” l’ambito soggettivo della detassazione dei predetti proventi** prevedendo la relativa applicazione alle associazioni / società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 36/2021, c.d. “Riforma dello Sport”, ossia:

- associazioni sportive prive di personalità giuridica;
- associazioni sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali / cooperative, senza scopo di lucro.

## ROTTAMAZIONE-QUINQUIES E “TOLLERANZA” VERSAMENTI

In sede di conversione è stato modificato l'art. 1, comma 95, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), prevedendo che, in caso di **tardivo versamento** delle somme dovute, lo stesso è comunque considerato **valido se effettuato entro 5 giorni dalla scadenza (“tolleranza”)**.

La tolleranza **opera (soltanto)** in caso di **tardivo versamento**:

- dell'unica rata, da versare entro il 31.7.2026 (è pertanto possibile effettuare il versamento entro il 5.8.2026);
- dell'ultima **rata**.

Va considerato che per le ulteriori rate del piano di rateazione la definizione non produce effetto in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.

## ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ENTI LOCALI

In sede di conversione, la **“rottamazione-quinquies”** di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata **estesa ai tributi locali (IMU, Tari)**.

In particolare è riconosciuta la **definizione agevolata dei debiti**, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati nel **periodo 1.1.2000 - 31.12.2023** agli Agenti della riscossione da parte di **Regioni / Enti locali** (Province / Comuni, ecc.) che, nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.



Gli Enti locali devono **adottare** e pubblicare sul proprio sito Internet, **entro il 30.6.2026**, i Provvedimenti per l'applicazione della “rottamazione-quinquies” alle proprie entrate.

Ai fini della definizione agevolata il soggetto interessato deve:

- manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita **dichiarazione da presentare dal 16.9 al 31.10.2026**, con le modalità che

saranno rese note entro il 15.9;

• **versare le somme dovute:**

- in **unica soluzione entro il 31.1.2027**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo (con un minimo di € 100), scadenti il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027.

Dall'1.2.2027 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**.

### RIPRISTINO REGIME DI TASSAZIONE DIVIDENDI / PLUSVALENZE SOCIETÀ DI PERSONE / CAPITALI

Con la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l'abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'art. 1, Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, è confermato il **ripristino**:

- del regime di tassazione dei **dividendi**;
  - del regime di tassazione delle **partecipazioni** (PEX);
- applicabile fino al 2025 dalle società di persone / capitali.

In sintesi, sono soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla Finanziaria 2026 (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a € 500.000), per l'applicazione:

- dell'esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei dividendi percepiti da società di persone / capitali;
- dell'esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.

Sono state ripristinate inoltre le condizioni / requisiti di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 relativi all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti a decorrere dall'1.1.2026.

### IMPOSTA DI BOLLO C/C SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONE FISICHE

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** è confermato l'aumento da € 100 a **€ 118** dell'imposta di bollo sui **c/c emessi dal 28.3.2026** (per le **persone fisiche** l'imposta rimane fissata a **€ 34,20**).

## SCADENZARIO

### Mese di Giugno

#### Lunedì 15 giugno

##### CPB 2025-2026 SANATORIA 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023.

#### Martedì 16 giugno

##### MOD. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:

- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

##### IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita a maggio e versamento dell'imposta dovuta.

##### IRPEF RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice

<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>MOD. F24/770</b>	Versamento delle ritenute / trattenute operate a maggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• su redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• su redditi di lavoro autonomo;</li> <li>• dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770.</li> </ul> Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026.
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a maggio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
<b>IMU 2026</b>	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2026, prima rata o unica soluzione, tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

**Giovedì 25 giugno**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).
--	---

**Martedì 30 giugno**

<b>MOD. 730/2026</b>	<p>Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall'1.6 al 20.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda di rimborso del credito relativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al quarto trimestre 2023 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2025;</li> <li>• al primo / secondo / terzo trimestre 2024 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2025.</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2026 PERSONE FISICHE - CARTACEO</b>	Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2026 PF, relativo al 2025, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
<b>MOD. REDDITI 2026 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2025);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 e acconto 2026);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• IVIE (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• IVAFE (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• imposta sostitutiva cryptoattività (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2025 e primo acconto 2026).</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b>	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 gg. e che hanno approvato il bilancio

<b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>nel mese di maggio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026);</li> <li>• imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.</li> </ul>
<b>AFFRANCAMENTO "STRAORDINARIO" RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA ESISTENTI IN BILANCIO 2023 E 2024</b> <b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 - 2024 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.
<b>AFFRANCAMENTO "STRAORDINARIO" RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA ESISTENTI IN BILANCIO 2024 E 2025</b> <b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2024 - 2025 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, riproposta dalla Finanziaria 2026.
<b>ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE IMPRESA INDIVIDUALE</b>	Versamento seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'estromissione con effetto dall'1.1.2025 dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.
<b>MOD. IRAP 2026</b> <b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026</b> <b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2026 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
<b>IMU DICHIARAZIONE 2025</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2025 ai fini della determinazione dell'imposta.
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI</b>	Versamento tredicesima rata (di max 20) delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
<b>REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI</b>	Versamento quattordicesima rata (di max 20) per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92.
<b>DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>	Invio telematico da parte dei gestori delle strutture ricettive (in qualità di "responsabile del pagamento") della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa al 2025 ex art. 4, D.Lgs. n. 23/2011.
<b>CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022</b>	Versamento sedicesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
<b>COLLEGAMENTO RT-POS</b>	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di aprile.